



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Marangoni ha pronunciato *ex art. 429 c.p.c.* la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **XXX/2021** promossa da:

**XXXXXXXXXXXX** (C.F. XXXXXXXXXXX), elettivamente domiciliata in XXXXXX PARMA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti LO BUE IRENE, MICELI WALTER, GANCI FABIO, RINALDI GIOVANNI;

RICORRENTE/I

contro

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (C.F. 80185250588), domiciliato in VIA ELIA RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso *ex art. 417 bis c.p.c.* dalla dott.ssa FIGLIOMENI MARIA TERESA;

RESISTENTE/I

**IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 5/2/2021, XXXX XXXXX, docente di scuola dell'infanzia, classe di concorso AAAA, con ultima sede di servizio presso la Scuola dell'Infanzia "Don Milani" di Massa Finalese (MO), premettendo di essere stata utilizzata dal MIUR in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, senza aver percepito durante l'anno scolastico 2017/2018 la retribuzione professionale docenti (€ 164,00 lordi mensili), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR, sino a oggi, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno, in violazione della clausola 4 ("Principio di non discriminazione") dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato



concluso il 18/3/99, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, ha chiesto di:

*“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione,*

*Per l'effetto, condannare il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ora Ministero dell'Istruzione, al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei*

*giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in €. 1.133,99 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.”.*

Si è costituito il MIUR, anche con le sue articolazioni territoriali, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.

Istruita con i documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna udienza, celebrata col rito della trattazione scritta.

Come osservato da parte ricorrente, né i periodi di servizio né i conteggi indicati sono stati contestati dalla parte convenuta.

Il ricorso è fondato e va accolto, secondo il principio affermato dall'ordinanza della Corte di Cassazione n.20015/2018: *“l'art.7 del CCNL 153/2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la retribuzione professionale docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3, alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31/8/1999, deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio”.*

Il MIUR va, quindi, condannato al pagamento in favore di parte ricorrente delle differenze retributive rivendicate, considerato che il conteggio contenuto nel ricorso appare immune da vizi oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 22, comma 36 L. n. 724/1994 dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive



del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.200,00), e si determina in € 1030,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotta dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:

1. dichiara il diritto di XXXX XXXXX alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'anno scolastico 2017/2018;
2. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.133,99 oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 comma 36 l.n.724/1994, relativo ai crediti dei pubblici dipendenti, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al saldo;
3. Condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 49 per esborsi ed € 1030,00 per compensi, oltre rimb. forf., IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
4. Fissa in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Modena, 20 dicembre 2022 - 9 gennaio 2023

**Il Giudice Del Lavoro**

XXXXXX XXXX

